



## CONTRATTO DI FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE SPECIALISTICA SU MACCHINE

tra

1) l'impresa R.E.M. SRL, con sede in PATRICA VIA FERRUCCIA 16/A 03010 PATRICA (FR), nella persona del legale rappresentante sig.ra ADELE PACE;

e

2) l'impresa M.W.M. SRL P.IVA 06202931215, con sede LEGALE IN VIA MALTA, 115 CAP. 83022 BAIANO (AV), d'ora in poi denominata prestatore, nella persona del legale rappresentante.

Premesso che

- l'impresa REM deve eseguire l'appalto di lavori di manutenzione specialistica per conto del committente LEONARDO ELICOTTERI SPA Stabilimento di ANAGNI (FR);
- il contratto principale è stato stipulato in data 01/06/2023 N. 8420078776;
- che è intenzione della ditta REM, aggiudicataria, affidare alla ditta prestatrice la parte di contratto riguardante le attività di manutenzione specialistica su macchine utensili;
- che la ditta prestatrice risulta essere iscritta presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di IRPINA SANNIO;
- che la ditta prestatrice è in possesso dei requisiti di capacità generale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa necessari per eseguire i lavori di cui è specie;

le parti convengono e stipulano quanto appresso

### Art. 1 - Oggetto del contratto

L'impresa REM affida alla prestatrice la parte di contratto inerente prestazioni di "MANUTENZIONE SPECIALISTICA MACCHINE".

### Art. 2 - Prezzi

I prezzi del contratto si considerano "a consuntivo", ad esclusione delle attività di revisione di periferiche dove il prezzo, vista la complessità della prestazione, sarà determinato a corpo. I compensi verranno liquidati alla ditta prestatrice dalla ditta REM previo verifica dei lavori eseguiti. L'impresa prestatrice dichiara di conoscere il progetto e i relativi elaborati relativi ai lavori da eseguire e il genere delle caratteristiche complessive dell'opera e di essere a conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e ritenendo gli stessi remunerativi.



### Art. 3 - Oneri a carico della impresa REM

Saranno a carico della impresa REM gli oneri, su cantiere, relativi alla sicurezza e a tutto ciò che comporta l'organizzazione del cantiere, nonché al rispetto rigoroso e puntuale delle direttive di cantiere tecniche e di gestione, date dal personale REM presente.

### Art. 4 - Oneri a carico della impresa prestatrice

L'impresa prestatrice si assume l'obbligo di eseguire con diligenza e perizia le prestazioni di volta in volta concordate (disciplinate in dettaglio nell'ordine poi confermato).

Dovrà garantire, in fase di prestazione della manodopera, tutti gli oneri di legge e di contratto previsti in tema di sicurezza e DIRITTO DEL LAVORO, in particolare, dovrà produrre la necessaria documentazione per la verifica dell'idoneità tecnico professionale prevista dal D.Lgs. 81/2008 E OGNI ALTRO DOCUMENTO RICHIESTO E NECESSARIO ALLO SVOLGIMENTO DEI LAVORI.

La parte di contratto in oggetto dovrà essere eseguita entro le scadenze CONCORDATE.

La ditta prestatrice garantisce la qualità dei lavori e delle forniture, mettendo in condizione l'impresa REM di effettuare ogni controllo sul corretto andamento dei lavori ED è RESPONSABILE DI OGNI DIFETTO DI INCURIA, IMPERIZIA E NEGLIGENZA SUL LAVORO DA SVOLGERE.

### Art. 5 - Divieto di cessione o modifica delle condizioni

La ditta PRESTATRICE non potrà cedere né subappaltare la parte del contratto affidata con il presente contratto, nemmeno parzialmente.

### Art. 6 - Rispetto delle norme sugli infortuni sul lavoro

La ditta prestatrice dovrà osservare le disposizioni inerenti alla sicurezza, ivi compresa quella concernente la esecuzione dei lavori e la consegna delle provviste secondo le direttive REM. La prestatrice sarà responsabile del comportamento dei propri addetti su cantiere qualora da essi dipendano eventi che possano cagionare danni al cliente finale ed alla REM.

### Art. 7 - Pagamenti e contabilità dell'appalto

I pagamenti dei lavori eseguiti avverranno come specificato nell.art.2.

Per i lavori a consuntivo la ditta PRESTATRICE renderà conto ogni giorno, alla ditta subappaltante, delle attività eseguite con RAPPORTINI CONTROFIRMATI PER ACCETTAZIONE DA PARTE DEL REFERENTE DELLA DITTA REM SUL CANTIERE LEONARDO DI ANAGNI. Per I LAVORI A CORPO, DOVE VERRA' FATTA OFFERTA, LA STESSA DOVRA' ESSERE FIRMATA PER ACCETTAZIONE DA PARTE DI REM.

### Art. 8 - Tempi di esecuzione

L'impresa prestatrice sarà responsabile delle penali limitatamente ai ritardi derivanti dalla esecuzione dei lavori a essa assegnati per mancata osservanza delle disposizioni accordate e dei Ns responsabili di cantiere sul posto.



Automazione Industriale  
Gestione Macchine Elettriche  
Vendita Apparecchiature Elettromeccaniche



Art. 9 - Clausola compromissoria e Foro competente  
Il Foro competente è quello di FROSINONE

Art. 10 - Clausole finali  
La efficacia del presente contratto è subordinata alla avvenuta autorizzazione dell'appalto da parte della Committente.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dai documenti e norme richiamati, si applicheranno le disposizioni del codice civile in materia di contratti e obbligazioni in generale e di appalto in particolare.

R.E.M. SRL

L'Impresa prestatrice

R.E.M./S.r.l.  
Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775 830116 - Fax 0775 839345  
C.F.P. 03010010163 - W590XCR1  
CCIAA N. 338651 del 03/08/2002

Sottoscrivendo il presente atto, l'impresa prestatrice presta il consenso ex D.Lgs 196/03 affinché l'acquirente tratti i suoi dati personali per le esigenze di cui al contratto principale.

L'impresa prestatrice dichiara di avere preso piena visione e conoscenza di tutte le clausole contenute nel presente contratto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile.

...PATRICA....., lì, 03/08/2023.

L'Impresa prestatrice